

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 03/45/2012**

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'appellante Sig. Fe. Gi. in data 21/10/2009 presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso IRPEF per € 7.567,03 relativo ad incentivo all'esodo. L'Ufficio si costituiva in giudizio confermando la correttezza del suo operato.

Con sentenza contestata la CTP di Milano ha respinto la richiesta di rimborso. A riguardo precisava che il diritto alla restituzione delle maggiori somme trattenute dal datore di lavoro legittimamente avanzate dal contribuente è stato azionato con colpevole ritardo rispetto ai termini di legge (dopo circa tre anni e nove mesi rispetto ai due anni di cui all'art. 21, comma 2 D.Lgs 546/1992). Con le controdeduzioni del 27/04/2011 l'Ufficio chiedeva il rigetto dell'appello per la decadenza dei termini di presentazione della domanda di rimborso.

All'udienza del 28 novembre 2011 effettuata la relazione la Commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata presa la seguente decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Milano va riformata.

Va osservato come la questione relativa al trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti in ragione dell'età del percipiente abbia trovato definitiva soluzione soltanto dopo l'Ordinanza CGUE del 16.01.2008. Quest'ultima ha posto il principio secondo il quale qualora sia accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria senza chiedere o attendere la previa rimozione della stessa da parte del legislatore. In buona sostanza quindi si deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria. In tal modo è stato risolto il precedente dubbio interpretativo e solo da tale data (16.01.2008) possono decorrere i termini decadenziali e prescrizionali nel caso.

Quindi i termini di prescrizione, che secondo l'Ufficio hanno provocato la decadenza della richiesta di parte, non sono scaduti, in quanto solo dal momento in cui è stato conosciuto il contrasto della normativa italiana rispetto a quella comunitaria possono decorrere i termini a cui farebbe riferimento la Pubblica Amministrazione.

Nel merito, la richiesta dell'appellante risulta quindi tempestiva e rituale. Il sig. Fe. ha altresì documentato e dimostrato come la somma di € 71.167,76 sia stata percepita a titolo di incentivo all'esodo e che a titolo di IRPEF è stata versata la somma di € 15.134,06. Ne discende quindi come il 50% di quest'ultimo importo vada rimborsato. L'applicazione di principi giurisprudenziali consolidatisi posteriormente all'instaurazione del contenzioso e la situazione di oggettiva incertezza circa il trattamento tributario degli importi in contestazione costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Il Collegio giudicante

### **P.Q.M**

In riforma della sentenza impugnata:

1. Condanna l'amministrazione finanziaria a rimborsare a Giancarlo Fenili la somma di €7.567,63, oltre interessi dalla domanda al saldo;

2. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €800,00 per il primo grado e €1.200,00 per il secondo.